

**Oggetto:** Modifiche emendamento

La formalizzazione tecnica dell'emendamento, condiviso dall'ufficio, è la seguente (modificare il comma 9 emendato, eliminare il comma 10 dell'emendamento e mantenere il comma 11, che quindi diventerà il nuovo comma 10):

**Art. 8 comma 9 emendato**

Nel caso di edifici residenziali sprovvisti di autorimessa, anche interrata, la costruzione fino ad un massimo di un box (o tettoia per il ricovero automezzi) per alloggio e con superficie lorda di pavimento unitaria non superiore a mq. 18, non viene conteggiata ai fini della Superficie coperta e della Slp, anche se costruito fuori terra, qualora sia dimostrata l'effettiva impossibilità della soluzione interrata e si ricerchi un corretto inserimento ambientale. Tale box/tettoia dovrà essere destinato a pertinenza dell'unità immobiliare residenziale a cui si riferisce: il rapporto di pertinenza è garantito da un atto unilaterale, impegnativo per sé, per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo, da trascrivere nei registri immobiliari.


La potestà rogatoria dell'atto unilaterale di cui sopra può essere attribuita anche al Segretario Comunale. In questo caso l'atto è trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del richiedente.

**Art.8 comma 10 emendato**

Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, trovano applicazione le "norme inerenti alla realizzazione dei parcheggi" di cui al Capo II Titolo IV della L.R.12/2005 e sme.

Per analogia si propone l'introduzione dell'art.7 comma 10 così formulata:

La potestà rogatoria dell'atto unilaterale di cui sopra può essere attribuita anche al Segretario Comunale. In questo caso l'atto è trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del richiedente.



Marta Repetti